



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 31 maggio 2022, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2019 e 2020 del Comune di **Cagnano Amiterno (AQ)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 19 maggio 2020, n. 9, relativa all'approvazione delle *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto della gestione 2019"*;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2020;

vista la deliberazione dell'11 febbraio 2022, n. 31/2022/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il programma di controllo per l'anno 2022;

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 2 febbraio 2022 n.1, integrato dal decreto presidenziale 21 marzo 2022, n. 2;

vista l'ordinanza del 27 maggio 2022, n. 27/2022, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Andrea DI RENZO;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari e le relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti 2019 e 2020 del Comune di **Cagnano Amiterno (AQ)** - 1.146 abitanti - acquisiti mediante il sistema applicativo ConTe, rispettivamente in data 22 febbraio 2021, protocollo n. 1228 ed in data 25 novembre 2021, protocollo n. 5899.

Al riguardo l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato nelle annualità 2019 e 2020 gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con

particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità, e all'andamento del risultato di amministrazione.

DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di porre in essere idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2. L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente contabilizzato ed utilizzato le somme derivanti dal Fondo Funzioni Fondamentali di cui all'art. 106 del d.l. n.34 del 2020 e all'art. 39 del d.l. n.104 del 2020 e dagli altri specifici ristori di entrate e di spese.

3. Ciò premesso, con riferimento ai rendiconti 2019 e 2020, l'istruttoria si è concentrata sui profili di seguito evidenziati.

3.1 Gestione della liquidità

Dall'esame svolto è emerso che l'Ente presenta nel periodo in esame valori elevati del fondo di cassa, pari ad euro 7.228.342,97 nel 2019 ed euro 7.344.430,31 nel 2020, senza ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Tabella 1 - Gestione di cassa anni 2019-2020

	2019	2020
FONDO CASSA INIZIALE (A)	6.747.468,15	7.228.342,97

TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	761.451,81	602.261,78
TITOLO II - Trasferimenti correnti	630.295,34	570.896,19
TITOLO III - Entrate extratributarie	278.228,63	161.075,70
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	95.142,82	112.430,39
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
TITOLO VI - Accensione prestiti	3.015,44	0,00
TITOLO VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	127.304,59	161.317,92
TOTALE ENTRATE (B)	1.895.438,63	1.607.981,98
TITOLO I - Spese correnti	1.044.452,07	996.549,76
TITOLO II - Spese in conto capitale	175.355,46	254.380,56
TITOLO III - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
TITOLO IV - Rimborso prestiti	78.610,29	79.427,13
TITOLO V - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
TITOLO VII - Spese per conto terzi e partite di giro	116.145,99	161.537,19
TOTALE SPESE (C)	1.414.563,81	1.491.894,64
FONDO CASSA FINALE (D= A+B-C)	7.228.342,97	7.344.430,31
<i>di cui vincolati</i>	3.914.064,99	3.853.321,87

Fonte: dati BDAP

La tabella mostra, inoltre, come l'Ente abbia creato vincoli sulle somme del fondo di cassa pari ad euro 3.914.064,99 nel primo ed euro 3.853.321,87 nel secondo anno.

3.2 Risultato di amministrazione ed evoluzione del FCDE

Di seguito, vengono riportati i dati contabili per il biennio in esame.

Tabella 2 - Risultato di amministrazione anni 2019-2020

	2019	2020
	euro	euro
Fondo di cassa al 1° gennaio	6.747.468,15	7.228.342,97
Riscossioni	1.895.438,63	1.607.981,98
Pagamenti	1.414.563,81	1.491.894,64
Saldo di cassa al 31 dicembre	7.228.342,97	7.344.430,31
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	7.228.342,97	7.344.430,31
Residui attivi	1.293.078,81	1.924.555,91
di cui derivanti da accertamenti da tributi effettuati sulla base della stima del Dipartimento delle finanze	0,00	0,00
Residui passivi	4.038.256,90	4.179.160,85
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	77.334,44	84.473,22

Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	211.627,05	982.401,87
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	0,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	4.194.203,39	4.022.950,28

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	444.053,92	560.089,70
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00
Fondo contenzioso	20.000,00	24.000,00
Altri accantonamenti	41.870,00	70.377,43
Totale parte accantonata	505.923,92	654.467,13
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	13.335,39	115.482,99
Vincoli derivanti da trasferimenti	329.718,50	361.248,35
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00
Totale parte vincolata	343.053,89	476.731,34
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti	759.579,40	294.862,63
Totale parte disponibile	2.585.646,18	2.596.889,18

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Come si evince dalla tabella, l'Ente presenta, nel biennio in esame, risultati di amministrazione pari, rispettivamente, ad euro 4.194.203,39 ed euro 4.022.950,28, che a seguito degli accantonamenti nel Fondo crediti di dubbia esigibilità, pari ad euro 444.053,92 (rappresenta il 34,61 per cento del totale dei residui attivi) nel 2019 e ad euro 560.089,70 (rappresenta il 30 per cento del totale dei residui attivi) nel 2020, oltre ad altri accantonamenti, vincoli derivanti da trasferimenti e da quota parte destinata agli investimenti, determinano parti disponibili pari ad euro 2.585.646,18 nel 2019 e ad euro 2.596.889,18 nel 2020.

L'Organo di revisione nelle relazioni ai rendiconti ha chiarito come per la quantificazione del FCDE sia stato utilizzato, in entrambe le annualità, il metodo ordinario.

In relazione alla congruità rispetto al totale dei residui, si è passati da un risultato del 34,61 per cento nel 2019 al 30 per cento nel 2020; lo stesso valore, ricalcolato al netto dei residui dei titoli 2-4-9, sale al 48,67 per cento nel 2019 ed al 51,49 per cento nel 2020.

Nei questionari 2019 e 2020 l'Organo di revisione ha dichiarato di aver verificato la congruità della relativa quantificazione.

L'ammontare del FCDE deve essere "... determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi." (Cfr. paragrafo 3.3 allegato 4/2 al d. lgs. n. 118/2011).

Ai sensi dell'art. 107-bis del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella l. 24 aprile 2020, n. 27: "A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021".

Come evidenziato dalla deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR: "... ai fini del calcolo dell'FCDE a rendiconto, ferma restando la neutralizzazione degli effetti del 2020, conseguente all'applicazione, per il 2020, della stessa misura del rapporto "accertamenti riscossione 2019" (art. 107-bis, d.l. n. 18/2020), bisogna considerare che la base di calcolo degli accertamenti delle entrate dei titoli 1 e 3, in particolare per queste ultime, ridotta per effetto dei soprarichiamati provvedimenti di esenzione, porterà ad una minore consistenza del FCDE a rendiconto, che avrà impatto sul relativo risultato di esercizio. Bisogna però considerare che si tratta di un effetto strettamente legato alla competenza 2020. Per questo motivo, l'eventuale maggiore disponibilità di avanzo libero andrebbe, prudenzialmente, esclusa almeno in parte, da utilizzi dovendosi tenere conto che la ripresa delle attività di accertamento e riscossione, anche sulle poste sospese, comporterà, con molta probabilità, una crescita del valore dell'FCDE ed un correlato incremento delle quote di accantonamento nel risultato di amministrazione".

Questo Collegio, nel richiamare la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 novembre 2015, n. 32/2015/INPR, la quale ha chiarito la natura del FCDE definendolo: "un fondo rischi finalizzato a tutelare l'Ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili", evidenzia, altresì, che un'adeguata quantificazione del FCDE è fondamentale per preservare l'Ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

Per gli esercizi 2019 e 2020 risultano accantonati al Fondo contenzioso, rispettivamente, euro 20.000 ed euro 24.000,00; nel questionario 2020, l'Organo di revisione afferma: "il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 24.000,00 determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze". L'Organo di revisione ha dichiarato di aver verificato la congruità della relativa quantificazione.

Secondo il richiamato principio contabile: *“Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.”*

Nella voce “Altri accantonamenti” sono ricompresi il Fondo indennità di fine mandato, pari ad euro 2.440,38 nel 2019 e ad euro 2.972,81 nel 2020; nell'esercizio 2019, inoltre, è presente un accantonamento pari ad euro 18.203,40, di cui euro 13.759,18 per il Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi ed euro 4.444,22 per il personale dipendente.

Il Fondo pluriennale vincolato, determinato al termine delle annualità 2019 e 2020, presenta valori pari, rispettivamente, ad euro 288.961,49 (euro 77.334,44 di parte corrente, euro 211.627,05 di parte capitale) ed euro 1.066.875,09 (euro 84.473,22 di parte corrente, euro 982.401,87 di parte capitale).

3.3. Verifica degli equilibri.

In merito alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che: *“a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*.

Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione, previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011.

L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto, come espressamente previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 12 agosto 2016, n. 164, secondo il quale: *"I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10"*. Ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno chiarito che: *"Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l'altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole vavevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi. Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012). I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d. lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi e quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento"* (20/SSRRCO/QMIG/2019).

Il decreto ministeriale 1° agosto 2019 ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero: W1 Risultato di competenza; W2 Equilibrio di bilancio; W3 Equilibrio complessivo.

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

Tabella 3 - Verifica equilibri anni 2019-2020

	2019			2020		
	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE
			(W= O+Z)			(W= O+Z)
Avanzo di competenza W1 (O1 + Z1)	248.438,84	695.978,05	944.416,89	277.086,20	274.339,26	551.425,46
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	18.735,87	0,00	18.735,87	148.543,21	0,00	148.543,21
Risorse vincolate nel bilancio	0,00	166.425,39	166.425,39	127.378,43	6.299,02	133.677,45
Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)	229.702,97	529.552,66	759.255,63	1.164,56	268.040,24	269.204,80
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	229.702,97	529.552,66	759.255,63	1.164,56	268.040,24	269.204,80

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Il biennio in esame presenta valori positivi dei tre indici, con il risultato di competenza pari, rispettivamente, ad euro 944.416,89 e ad euro 551.425,46, l'equilibrio di bilancio pari ad euro 759.255,63 e ad euro 269.204,80 e l'equilibrio complessivo pari ad euro 759.255,63 e ad euro 269.204,80.

3.4 Indice di tempestività dei pagamenti

Il d.p.c.m. 22 settembre 2014 avente ad oggetto: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (pubblicato nella G.U. 14 novembre 2014, n. 265), all'art. 9 definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti, precisando, al comma 1, che: "Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti»", e al comma 3, che: "L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento".

Nel periodo in esame l'indicatore di tempestività dei pagamenti è pari a 100 nel 2019 e a 101 nel 2020; questi dati sono stati estrapolati dalla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune per l'esercizio 2019 e dalla banca dati BDAP per il 2020, mentre non sono indicati nelle relazioni dell'Organo di revisione.

3.5 La gestione dei residui

Giova preliminarmente ricordare come l'art. 228, c. 3, del Tuel, preveda che: *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.

Il d.lgs. n. 118 del 2011, infatti, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, ha confermato la necessità dell'operazione annuale di riaccertamento dei residui e, all'art. 3, c. 4, richiamato dall'art. 228, c. 3, del Tuel, precisa che: *“possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate, esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili...Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*.

Appare evidente la connessione fra la corretta realizzazione dell'operazione di riaccertamento dei residui, in particolare di quelli attivi, e la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio. I residui attivi, unitamente alla cassa, costituiscono, infatti, la componente positiva del risultato d'amministrazione al 31 dicembre di ogni anno (art. 186 Tuel) che, se positivo, può essere utilizzato, nel bilancio dell'esercizio successivo per dare copertura a spese predeterminate (art. 187 Tuel), nonché per ripianare eventuali, precedenti, disavanzi di amministrazione o di gestione (art. 193 Tuel).

Nel caso in cui l'avanzo d'amministrazione sia composto da residui attivi non esistenti o di incerto realizzo, non adeguatamente garantiti dal fondo crediti di dubbia esigibilità, la copertura per le spese da ultimo elencate sarebbe, pertanto, solo fittizia, costituendo il presupposto per l'emersione successiva di tensioni o insufficienze di cassa.

Le tabelle che seguono indicano le movimentazioni delle partite contabili che hanno interessato i residui, relativamente al biennio 2019-2020.

Tabella 4 - Gestione residui attivi anni 2019-2020

2019	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Titolo VII	Titolo IX	Totale
RESIDUI INIZIALI	709.511	283.326	195.123	59.348	0	25.313	0	23.248	1.295.869
RISCOSSIONI C/R	87.038	157.337	94.343	0	0	0	0	7.958	346.675
RESIDUI DI COMPETENZA	139.068	117.563	44.309	32.295	0	0	0	4.937	338.171
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	4.450	3.836	-2.572	0	0	0	0	0	5.714

TOTALE RESIDUI	765.991	247.388	142.517	91.643	0	25.313	0	20.227	1.293.079
% RISCOSSIONE RESIDUI	12,27	55,53	48,35	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23	26,75
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	17,10	19,91	19,42	25,34	0,00	0,00	0,00	3,97	17,92

2020	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Titolo VII	Titolo IX	Totale
RESIDUI INIZIALI	765.991	247.388	142.517	91.643	0	25.313	0	20.227	1.293.079
RISCOSSIONI C/R	28.453	64.993	38.019	0	0	0	0	0	131.465
RESIDUI DI COMPETENZA	131.414	141.403	124.258	358.402	0	0	0	11.689	767.165
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-10.105	5.881	0	0	0	0	0	0	-4.224
TOTALE RESIDUI	858.847	329.680	228.756	450.045	0	25.313	0	31.915	1.924.556
% RISCOSSIONE RESIDUI	3,71	26,27	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	18,63	21,84	50,24	76,12	0,00	0,00	0,00	6,76	34,19

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Tabella 5 - Gestione residui passivi anni 2019-2020

2019	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VII	Totale
RESIDUI INIZIALI	757.883	2.645.494	0	0	0	306.913	3.710.291
PAGAMENTI C/R	259.950	69.185	0	0	0	1.100	330.235
RESIDUI DI COMPETENZA	506.166	179.500	0	0	0	9.237	694.903
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-36.702	0	0	0	0	0	-36.702
TOTALE RESIDUI	967.397	2.755.810	0	0	0	315.051	4.038.257
% PAGAMENTI RESIDUI	34,30	2,62	0,00	0,00	0,00	0,36	8,90
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	39,22	62,83	0,00	0,00	0,00	7,43	39,06

2020	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VII	Totale
RESIDUI INIZIALI	967.397	2.755.810	0	0	0	315.051	4.038.257
PAGAMENTI C/R	354.987	128.609	0	0	0	584	484.179
RESIDUI DI COMPETENZA	474.629	145.196	0	0	0	12.053	631.878
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-6.795	0	0	0	0	0	-6.795
TOTALE RESIDUI	1.080.244	2.772.397	0	0	0	326.520	4.179.161
% PAGAMENTI RESIDUI	36,70	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	42,52	53,58	0,00	0,00	0,00	6,97	38,54

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Sia i residui attivi che quelli passivi presentano un andamento di crescita, passando, i primi, da euro 1.293.079 ad euro 1.924.556, i secondi da euro 4.038.257 ad euro 4.179.161.

L'aumento che si registra a cavallo delle due annualità è dovuto, per i residui attivi, alla voce relativa alle entrate in c/capitale, che presentano una quota di formazione pari al 76,12 per cento, per i residui passivi, invece, alle spese in c/capitale che presentano una quota di formazione pari al 53,58 per cento.

Relativamente ai residui attivi, nell'esercizio 2019 le quote di riscossione superano quelle di formazione (26,75 per cento contro 17,92 per cento), mentre nel 2020 accade il contrario (10,17 per cento contro 34,19 per cento). Per quanto concerne i residui passivi, invece, il biennio fa registrare percentuali di formazione superiori a quelle di pagamento (39,06 per cento contro 8,90 per cento nel 2019, 38,54 per cento contro 11,99 per cento nel 2020).

A chiusura dell'esercizio 2020, dopo l'operazione di riaccertamento ordinario al 31 dicembre, la gestione mostra un totale di residui attivi pari ad euro 1.924.556 ed un totale di residui passivi pari ad euro 4.179.161. I residui attivi prodotti dalla competenza, pari ad euro 767.165, presentano una quota di formazione del 34,19 per cento (incidenza dei residui 2020 sugli accertamenti di competenza 2020), mentre i residui passivi prodotti dalla competenza, pari ad euro 631.878, mostrano una quota di formazione pari al 38,54 per cento (incidenza dei residui 2020 sugli impegni di competenza 2020). I residui attivi degli esercizi precedenti al 2020 pari ad euro 1.293.079, presentano una misura di smaltimento del 10,17 per cento, mentre i residui passivi, pari ad euro 4.038.257, mostrano una misura di smaltimento dell'11,99 per cento.

Gli indici che misurano la capacità di riscossione delle entrate proprie e la capacità di riscossione totale presentano valori bassi nel 2020, rispettivamente: 16,86 per cento e 45,46 per cento, mentre il 2019 presenta valori poco al di sopra della soglia di attenzione e pari rispettivamente al 26,26 per cento e al 59,55 per cento.

La tabella 2.1 "*Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e riscossione*" del questionario 2019 (pag. 27) è stata compilata solo per la voce *Recupero evasione IMU/TASI*; la tabella del questionario 2020 (pag. 30) non è stata compilata.

La tabella 2.2 "*Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio*" del questionario 2019 (pag. 28) non è stata compilata per gli esercizi 2015-2018; per l'anno 2019, per IMU/TASI indica: residui iniziali di euro 354.002,79, un riscosso in c/residui di euro 41.354,97 con una quota di riscossione al 31 dicembre dell'11,68 per cento; per TARSU/TIA/TARI/TARES, residui iniziali di euro 317.187,58, un riscosso c/residui al 31 dicembre di euro 29.197,29, con una quota di riscossione del 9,21 per cento; per fitti attivi e canoni patrimoniali, residui iniziali di euro 16.963,55, un riscosso in c/residui pari ad euro 2.033,55 con una quota di riscossione pari all'11,99 per cento.

Nel questionario 2020 (pag. 31), la tabella non indica alcun valore per gli esercizi 2016-2019. Per l'esercizio 2020 per IMU/TASI indica: residui iniziali di euro 324.711,47, un riscosso in c/residui di euro 304.711,47 con una quota di riscossione del 93,84 per cento; per TARSU/TIA/TARI/TARES, indica residui iniziali di euro 161.932,68, un riscosso c/residui al 31 dicembre di euro 65.362,71, con una quota di riscossione del 40,36 per cento; per sanzioni da violazioni al codice della strada indica: residui iniziali di euro 261,90 interamente riscossi; per

fitti attivi e canoni patrimoniali, residui iniziali di euro 13.882,20, un riscosso c/ residui al 31 dicembre di euro 10.415,10, con una quota di riscossione del 75,02 per cento.

L'Ente deve accertare le somme di cui è creditore con maggiore attenzione, provvedendo al recupero in maniera più incisiva.

La Sezione autonomie ha evidenziato: *“Nel nuovo sistema dei controlli interni, delineato dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, è attribuita all'organo di revisione anche una funzione a tutela di interessi generali dello Stato-ordinamento. Il revisore dell'ente è titolare degli obblighi e delle responsabilità connessi alla funzione, non solo nell'interesse dell'ente locale affidatario, ma con riferimento ad un più ampio interesse pubblico alla sana e corretta gestione Gli Organi di revisione contabile vigilano costantemente sul rispetto dei principi contabili sanciti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, tenendo anche conto degli indirizzi interpretativi forniti dalla Sezione delle autonomie in materia di contabilità armonizzata. In una prospettiva estesa ai risultati della gestione, spetta agli stessi esprimere anche valutazioni in ordine all'efficacia delle politiche adottate e alla qualità dei servizi resi dagli enti controllati, ponendo a raffronto i risultati conseguiti con gli obiettivi programmatici originariamente dagli stessi definiti. L'adempimento da parte degli enti degli obblighi di natura informativa è un supporto indispensabile allo svolgimento dei controlli, anche considerando che per le inadempienze di particolare gravità (art. 141 TUEL) sono previste misure sanzionatorie dall'art. 9, comma 1-quinquies, d.l. n. 113/2016. È altresì rilevante la correttezza e la tempestività dei flussi informativi che confluiscono nella “Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche” (BDAP), e nelle altre banche dati pubbliche. ...”* (cfr. delib. n. 7/SEZAUT/2021/INPR).

3.6 Gli organismi partecipati

Il Comune di Cagnano Amiterno detiene partecipazioni dirette in due società:

- A.C.I.A.M. S.p.A., con una quota pari allo 0,56 per cento, società che ha per oggetto la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti solidi non pericolosi;
- Gran Sasso Acqua S.p.a., con una quota pari all'1,538 per cento, società che gestisce il servizio idrico integrato.

Il Consiglio comunale ha compiuto la ricognizione delle società partecipate con delibere 31 dicembre 2020 n. 37 e del 30 dicembre 2021 n. 43, rispettivamente per gli anni 2019 e 2020, decidendo il mantenimento di entrambe le partecipazioni in quanto le società hanno ad oggetto l'erogazione di servizi di interesse generale.

3.6 Indebitamento

In merito all'analisi del limite di indebitamento, il Comune, nel biennio in esame, ha ottenuto una incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti pari al 4,23 per cento ed all'1,02 per cento, rispettando il limite disposto all'art. 204 del Tuel, in entrambe le annualità.

L'analisi istruttoria condotta ha evidenziato, comunque, come nelle annualità in esame, siano stati rispettati i parametri P4 "Sostenibilità debiti finanziari", pari a 5,52 per cento nel 2019 ed a 6,22 per cento nel 2020 e P5 "Sostenibilità disavanzi effettivamente a carico dell'esercizio", pari a 0 sia nel 2019 che nel 2020.

3.8 Amministrazione Trasparente

Sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, non è stato pubblicato l'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2020; risulta invece pubblicato sia per il 2019 (valore: 100) che per il 2021 (valore: 171).

Ai sensi dell'art. 33 d. lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici; inoltre, l'art. 8 dispone: "I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti...".

È stata pubblicata la deliberazione di questa Sezione n. 155/2021/VSG, relativa alla relazione di fine mandato 2015-2020.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità sopra evidenziate e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di garantire, anche per gli esercizi successivi, il rispetto degli equilibri di bilancio e

dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica; ad una corretta quantificazione, anche in chiave prospettica, del Fondo crediti di dubbia esigibilità; al più efficiente ed efficace recupero dei crediti tributari ed extratributari; ad una corretta gestione dei residui; alla esaustiva compilazione della documentazione contabile; al rispetto dell'obbligo di trasparenza di cui al d. lgs. n. 33 del 2013.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere;

DISPONE

a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione di Cagnano Amiterno (AQ).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 31 maggio 2022.

L'Estensore

Andrea DI RENZO

f.to digitalmente

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA

LORELLA GIAMMARIA
CORTE DEI
CONTI/80218670588
01.06.2022 11:56:13
GMT+00:00





***** CONTIENE FILE ALLEGATI *****
***** NON CONSULTABILI DA BROWSER *****

COMUNE DI CAGNANO AMITERNO

Protocollo N. 0003398 in data 06/06/2022 12:20

Sezione PROT - PROTOCOLLO GENERALE



Tipologia

PROTOCOLLO IN ARRIVO

Oggetto

DELIBERAZIONE N. 140/2022/PRSE

Classificazione da Titolare

Titolo: II - ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO, CONSULENZA E GARANZIE

Classe: 11 - REVISORE DEI CONTI

Mittente

CORTE DEI CONTI ABRUZZO- SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ABRUZZO - Mezzo posta: POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Allegati

Il presente Documento contiene al suo interno il seguente Allegato:

1. Postacert.eml

Impronta: 2326E54BF8557F944BAE76DD0901426E9C6DDA6E78C910B3F185D469A38B26C3; Algoritmo: SHA-256

- Del. n. 140_2022_PRSE_Comune_di_Cagnano Amiterno (AQ)_signed_signed_signed.pdf

 **APRIRE IL DOCUMENTO CON UN LETTORE PDF, PER CONSULTARE I SUDETTI FILE NELLA SEZIONE INTERNA ALLEGATI**